

La S.E.C.AL. SpA Società per le Entrate del Comune di Alghero,

INFORMA

- che il Comune di Alghero, con Delibera C.C. n.64 del 15.12.2005, si è dotato di un Regolamento Comunale, a norma dell'art.52 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446 e ss. mm., sulla pubblicità e le pubbliche affissioni che sottopone le iniziative pubblicitarie che incidono su tutto il territorio comunale ad un regime autorizzatorio e le assoggetta al pagamento di un canone in base a tariffa che, ad ogni effetto di legge, costituisce entrata di carattere patrimoniale;

- che le tariffe applicabili sono indicate nella Delibera G.C. n.64 del 08.03.2006 e consultabili altresì sul sito istituzionale www.secalalghero.it;

- che il soggetto obbligato al pagamento del Canone di Installazione dei Mezzi Pubblicitari (C.I.M.P.), ai sensi dell'art. 8 del sopra citato Regolamento è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso (esempio: titolare dell'esercizio pubblico, quale bar, tabacchi, boutique etc., sulla cui vetrina viene esposta una locandina relativa ad una manifestazione di qualsiasi genere). E' solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità (esempio: organizzatore della manifestazione, eventuali soggetti reclamizzati e/o sponsor presenti nella locandina);

- che a norma dell'art. 6 comma 2 del Regolamento Comunale vigente, ogni messaggio pubblicitario effettuato attraverso forme di comunicazione visiva, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta al pagamento del canone;

- che è altresì soggetta al pagamento del canone ogni tipologia di pubblicità realizzata nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, a meno che non si tratti di pubblicità relativa all'attività ivi esercitata, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. b) del Regolamento Comunale vigente;

- che è sempre e comunque tassativamente vietata l'installazione, anche precaria, di impianti pubblicitari di qualsiasi natura, forma e dimensione su pali per l'illuminazione pubblica, cabine elettriche, telefoniche e altri manufatti di pubblica utilità, a norma dell'art. 48 comma 4 del vigente Regolamento Comunale.

PERTANTO

Considerato quanto sopra citato, ogni mezzo pubblicitario collocato in luogo pubblico, aperto al pubblico o che da tali luoghi sia comunque percepibile, ivi compresa la pubblicità collocata all'interno, sulle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, a meno che non si tratti di pubblicità relativa all'attività ivi esercitata, deve obbligatoriamente essere vidimata dall'Ufficio C.I.M.P. e affissioni della S.E.C.AL. SpA e riportare sul frontespizio apposito timbro di scadenza.

L'esposizione, ancorché temporanea, di materiale pubblicitario privo di tale timbro di scadenza, è da considerarsi abusiva e sarà, pertanto, passibile delle sanzioni previste dal Regolamento.

SANZIONI

A norma dell'art.19 del Regolamento Comunale vigente, si comunicano di seguito le sanzioni previste per le violazioni alle prescrizioni sopra elencate:

Ai soli fini del pagamento del canone, i mezzi pubblicitari installati senza preventiva autorizzazione sono equiparati a quelli autorizzati, con l'applicazione, oltre al canone, della sanzione amministrativa pecuniaria del 100% (cento per cento) della relativa tariffa;

In aggiunta alle sanzioni di cui sopra, il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992;

Sulle somme dovute per il canone si applicano interessi moratori nella misura del saggio legale vigente, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al soggetto obbligato per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Al soggetto non in regola con il pagamento del canone non può essere rinnovata l'autorizzazione per il mantenimento o per l'installazione di un nuovo impianto pubblicitario.

SPORTELLO INFORMATIVO

- Via La Marmora 24/a – Alghero (SS)
- Orari: dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - martedì e mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30;
- Telefono: 079 / 99 78 980 – 979 fax 079/ 987439
- Email canone.pubblicita@secalalghero.it sito internet: www.secalalghero.it